



COMUNE DI ANGIARI

PROVINCIA DI VERONA

C.F. 82003290234 – P.IVA 01275970232

Tel. 0442 97007 Fax 98210

PIAZZA MUNICIPIO, 441 37050 ANGIARI

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLA
COMPARTECIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE I.R.P.E.F**

INDICE:

Art. 1 - Oggetto del regolamento	Pag. 3
Art. 2 - Determinazione dell'aliquota	Pag. 3
Art. 3 - Disciplina della riscossione	Pag. 3
Art. 4 - Pubblicità del regolamento e degli atti	Pag. 3
Art. 5 - Rinvio dinamico	Pag. 3
Art. 6 - Tutela dei dati personali	Pag. 4
Art. 7 - Rinvio ad altre disposizioni	Pag. 4
Art. 8 - Entrata in vigore del regolamento	Pag. 4

Art.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, comma sostituito dall'art.1, comma 142, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art.2

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

1. Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il Comune di Angiari, determina che la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche viene determinata dall'organo competente a tale decisione.

Art 3

DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 143, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il presente regolamento sarà eventualmente integrato dopo l'emanazione del decreto ministeriale di attuazione della disciplina del versamento diretto dell'addizionale ai comuni.

Art. 4

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 5

RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art.6

TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 recante:"Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art.7

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art.8

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2007.
2. Unitamente alla deliberazione di approvazione, il presente regolamento viene trasmesso al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell' art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15.12.1997 n.446.